

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE 2021

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE ARRETRATE

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

PIANO ANNUALE 2021

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO

PREMESSA E RELAZIONE DI CONTESTO

In data 19 dicembre 2019 l'Assemblea degli azionisti ha approvato il Documento di programmazione triennale 2020-2022.

In data 14 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione prendendo atto che *“in carenza della decisione inerente le quote dei mutui pregressi e l'applicazione del meccanismo di perequazione tariffaria nonché non avendo ancora disponibilità delle tariffe che saranno applicate nel 2021, si ritiene impossibile procedere alla redazione di un Documento di programmazione che si discosti da quello contenuto nel Piano triennale 2020-2022 approvato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 19 dicembre scorso e questo anche alla luce del procedimento ancora in corso per la regolamentazione della gestione del SII da parte di APS che produrrà sicuramente effetti sulla programmazione delle attività di Consorzio Spa”* disponeva l'invio di *“una comunicazione agli azionisti in cui si evidenzino tali problematiche ribadendo la vigenza del documento di programmazione triennale 2020-2022 a valere per l'esercizio 2021 per tutti gli adempimenti necessari”*. A seguito di ciò in data 21 dicembre 2020 con lettera protocollo 4517 si comunicava agli azionisti che nel contesto sopra riportato *“la proposta di un documento di programmazione per l'esercizio 2021 risulterebbe senza alcuna novità sostanziale rispetto alla previsione contenuta nel documento triennale 2020-2022 già approvato dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea del 19 dicembre 2019 per cui, per ovvietà, rimane in essere tale documento triennale”*.

Nella medesima comunicazione si informavano gli Azionisti che in relazione al quesito predisposto dal Comune di Finale al fine di approfondire le tematiche relative ai contenuti del Documento di aggiornamento del Piano annuale 2020, se ne era predisposto l'invio allo Studio Delfino & Partners con la collaborazione del legale della Società Avv. Croci.

Nel corso del 2021 è intervenuta sia l'approvazione da parte di EGATO della proposta di adeguamento tariffario presentata dalla APS Scpa in qualità di Gestore del SII per l'ATO savonese centro ovest 1 (di cui la scrivente si configura come Gestore operativo per il sub ambito territoriale costituito dai Comuni azionisti della stessa) sia la redazione del parere che viene trasmesso agli azionisti allegato al presente documento sotto la lettera D.

La redazione di un documento di aggiornamento della programmazione 2021 si è protratta nel tempo in parte per le difficoltà gestionali comunque indotte dalle misure emergenziali COVID-19 ma soprattutto in attesa della definitiva approvazione del Regolamento di gestione del SII che dovrebbe regolare i rapporti e le funzioni del Gestore Unico e dei Gestori operativi in pendenza della fusione per incorporazione inversa dei Gestori operativi nella APS. Come termine ultimo per il completamento di tale operazione era stato originariamente previsto il 31 dicembre 2021 ma, per effetto di una serie di problematiche tra cui il ricorso al Consiglio di Stato da parte di IRETI avverso i provvedimenti di affidamento del SII con la metodologia dell'in house providing, è in fase di conclusione l'iter per modificare tale termine portandolo al 31 dicembre 2023. Nelle more di

tutto ciò non è ancora stato approvato il Regolamento di gestione e restano indeterminate al momento le relative modalità.

Non potendosi ulteriormente attendere tale approvazione il Consiglio di amministrazione ha predisposto il presente documento che risponde alle seguenti finalità:

- fornire un documento di programmazione maggiormente rispondente ai fabbisogni gestionali della Società;
- rendere agli Azionisti la necessaria informativa in ordine all'andamento della gestione sociale per il primo trimestre dell'anno;
- ribadire la richiesta di definitivo pronunciamento in merito ai meccanismi di compensazione delle partite contabili (tra cui le note quote di rimborso dei mutui pregressi accesi dagli azionisti per opere del servizio idrico) il cui riconoscimento è stato sospeso per effetto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea a partire da quella del 18 dicembre 2017;
- proporre un piano delle assunzioni che consenta alla Società di completare il processo di riorganizzazione approvato dal Consiglio nella seduta del 26 marzo scorso.

Per quanto sopra il presente documento è corredato dei seguenti allegati:

- allegato A: stato di attuazione del Piano investimenti 2021;
- allegato B: situazione contabile al 31 marzo 2021 ed aggiornamento budget 2021;
- allegato C: previsione dei flussi finanziari al 31 dicembre 2021;
- allegato D: parere rilasciato dallo Studio Delfino & Partners in merito al quesito formulato dal Comune di Finale Ligure;
- allegato E: proposta di regolazione delle partite arretrate 2018-2020;
- allegato F: contributi in conto esercizio a valere per l'anno 2021;
- allegato G: rimborso oneri da attività rinnovo condotte – deliberazione Assemblea degli azionisti del 14 dicembre 2015.

Sostanzialmente, con la sottoposizione del presente documento, il Consiglio di amministrazione richiede agli Azionisti:

- l'approvazione dell'aggiornamento del Budget 2021 contenuto in allegato B;
- l'autorizzazione a procedere alla rinegoziazione dei finanziamenti con Banco BPM con le modalità riportate in capitolo 3;
- la decisione in merito alla proposta di regolazione delle partite pregresse riportata in allegato E;
- la decisione in merito al riconoscimento del maggior contributo in conto esercizio come indicato in colonna E dell'allegato F;
- la determinazione delle modalità di versamento delle quote arretrate (2018, 2019 e 2020) per gli oneri derivanti dalle attività di rinnovo condotte (come da Piano approvato in allegato E del Piano annuale 2016 approvato dall'Assemblea degli azionisti del 14 dicembre 2015) di cui all'allegato G;
- l'approvazione del Piano assunzioni di cui al successivo capitolo 7 del presente documento.

CAPITOLO 1

PIANO INVESTIMENTI E STATO DI ATTUAZIONE

Il Programma degli investimenti è quello deliberato dagli Azionisti per il 2021 all'interno del Piano triennale 2020-2022 approvato nell'Assemblea del 19 dicembre 2019.

Si rimanda di conseguenza ai contenuti del capitolo 4 del Piano 2020-2022 per ogni ulteriore spiegazione e dettaglio in proposito.

In relazione allo stato di avanzamento dei programmi si sottolinea come ad oggi siano già stati realizzati nel corso del 2021, interventi straordinari su reti ed impianti acquedottistici e fognari di proprietà degli azionisti per un importo complessivi di oltre 626 mila euro.

In relazione alla gestione acquedottistica è stato ultimato uno studio sul sistema di distribuzione dell'acqua potabile verso la frazione di Varigotti in Comune di Finale Ligure, finalizzato alla riduzione della strutturale dispersione di risorsa idrica ingenerata dall'attuale sistema. A seguito delle risultanze di tale studio, con l'obiettivo di accelerare quanto più possibile la risoluzione della problematica sopra rappresentata, sono in corso di svolgimento attività volte all'individuazione di un soggetto cui affidare l'esecuzione degli interventi previsti (quali implementazione del sistema per il controllo del livello del Serbatoio n. 14 -Varigotti-, installazione inverter elettropompe e implementazione quadri elettrici, sensoristica e automazione locale tecnico via IV novembre e relative linee acquedottistiche), previa elaborazione di una specifica tecnica di intervento per approvazione da parte di Consorzio S.p.a.

Con riguardo agli interventi previsti per la messa a norma del sistema di depurazione del Comune di Stella, si prevede di avviare la progettazione definitiva delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione di località San Giovanni, finalizzata alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con l'auspicio di realizzazione i lavori in argomento, di importo stimato pari a 425 mila euro, nel corso del 2022.

Per quanto riguarda le condotte consortili nel corso del primo trimestre del 2021 sono stati ultimati i lavori di risanamento mediante tecnologia di relining relativamente ai tratti di:

- località Pecorile in Comune di Celle Ligure (Int. 36) – DN400 – per uno sviluppo lineare di circa 100 m;
- Corso Svizzera (lato monte) in Comune di Savona (Int. 37) – DN700 – per uno sviluppo lineare di circa 230 metri;

con un investimento complessivo per lavori di 408 mila euro.

Si sta nel contempo ultimando la progettazione esecutiva del completamento del risanamento, sempre con modalità relining, di tutta la condotta di Savona, Corso Svizzera, condotta di monte – DN700, fino alla rotatoria di Via Caravaggio per ulteriori 515 metri. Peraltro, viste le problematiche emerse negli ultimi mesi per le ripetute rotture accidentali occorse su questa importante tratta si è deciso di affidare anche la progettazione esecutiva del risanamento della condotta gemella lato mare auspicando di poter affidare e completare i lavori entro la primavera del 2022, fronteggiando in tal modo una delle maggiori criticità emerse in questi ultimi anni di gestione del sistema depurativo.

L'investimento complessivo per lavori da porre a base d'asta si può stimare in 1.500.000 di euro.

Tra gli interventi relativi all'impianto centrale si segnala il rifacimento della copertura dell'edificio della disidratazione meccanica, in fase di realizzazione al momento della redazione del presente documento, per un importo lavori di 173 mila euro.

Si segnala inoltre che è in corso di finalizzazione lo Studio di fattibilità per l'individuazione di un sistema di trattamento dei fanghi finalizzato a rendere Consorzio S.p.a. autonomo da fattori esterni (con riferimento ai contesti di mercato, tecnologici e territoriali all'interno dei quali si prevede di dover operare in futuro) e che preveda, in via prioritaria, l'utilizzo degli impianti attualmente disponibili, valutandone l'impiego in un sistema integrato.

Con riferimento alla stazione di sollevamento consortile denominata S15 in Comune di Noli, è stata sviluppata la progettazione definitiva per la realizzazione degli interventi volti al rifacimento dei quadri elettrici di potenza e automazione, nonché all'installazione di un generatore di emergenza ad avvio automatico. Tale progettazione definitiva è stata trasmessa agli Enti competenti per il rilascio delle relative autorizzazioni, rispetto alle quali, a fronte di un iniziale preavviso di diniego trasmesso da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Provincie di Imperia e Savona – (settembre 2020), si è resa necessaria una riformulazione della proposta progettuale finalizzata all'individuazione di una nuova soluzione condivisibile e autorizzabile da parte dell'Ente in argomento. L'iter autorizzativo ha pertanto richiesto lo svolgimento di numerosi passaggi, dando luogo a diverse soluzioni progettuali (compreso lo sviluppo delle necessarie indagini relativamente agli aspetti strutturali dell'edificio di cui trattasi). Lo scorso mese di marzo 2021 è stata quindi trasmessa presso la Soprintendenza la revisione del progetto in argomento al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda infine la gestione degli scarichi a mare si segnala che, a seguito di studio sull'efficienza dello scarico di emergenza della stazione S10, è emersa la necessità di procedere a lavori di adeguamento dello stesso. E' quindi in corso di avvio una procedura di gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione e la direzione lavori di tale opera che troverà copertura all'intervento 2021 9 del Piano investimenti di cui all'allegato A.

Agli effetti della delega a coordinarsi con la struttura di APS al fine di predisporre la proposta di modifica al Piano investimenti contenuto nel Piano d'Ambito, delega deliberata con l'approvazione del Piano triennale 2020-2022, si comunica che la struttura tecnica della Società ha provveduto a trasmettere ad APS una proposta di revisione degli investimenti previsti a Piano e relativi al comparto di propria competenza nel febbraio 2021. Si è ora in attesa di ricevere la proposta di revisione complessiva, a valere per tutto l'ATO centro ovest 1, al fine di avviare i necessari passaggi amministrativi.

In relazione alla flessibilità connessa alla gestione del Programma degli investimenti, con l'approvazione del presente Piano gli azionisti conferiscono al Consiglio di Amministrazione espressa delega all'eventuale rimodulazione degli interventi, anche posponendone l'attuazione ad esercizi successivi, in funzione delle priorità e di eventuali necessità che dovessero palesarsi dopo l'approvazione del Piano, nonché in riferimento alle problematiche connesse al finanziamento degli stessi interventi.

Allo stesso modo il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, nei limiti degli importi previsti dal Piano d'ambito, ad eseguire ulteriori interventi che si rendessero necessari per assicurare la regolare fruizione del servizio idrico.

Il Consiglio è altresì delegato a coordinarsi con la struttura di APS al fine di proporre le modifiche al PdA che dovessero discendere dalle situazioni di cui agli ultimi due periodi del presente capitolo.

CAPITOLO 2

SITUAZIONE CONTABILE AL 31 MARZO E AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO

L'aggiornamento del budget 2021 che viene presentato in allegato B è redatto sulla base dei dati di bilancio 2020, della situazione contabile al 31 marzo e degli avvenimenti dei primi mesi del 2021.

Preliminarmente occorre segnalare che i ricavi tariffari sono stati ipotizzati sulla base dei consumi fatturati nel 2020 che, come riportato nei documenti di bilancio di tale esercizio, evidenziano una contrazione complessiva valutabile in un 7% dei consumi, presumibilmente conseguenza delle misure emergenziali COVID-19. Il protrarsi delle misure a tutt'oggi ancora operanti non consentono di ipotizzare un aumento dei consumi rispetto al passato esercizio.

Le tariffe sono quelle risultanti dall'applicazione della proposta di adeguamento tariffario disposta da APS Scpa ed approvata da EGATO nel gennaio del 2021. Tale proposta prevede l'applicazione di un $\theta_{2021}=1,176$ da applicarsi alle tariffe 2019.

I contributi in conto esercizio per il 2021 nella previsione riportata in allegato B sono computati per gli importi approvati in Assemblea degli azionisti con il Piano triennale 2020-2022 e sono evidenziati in colonna D dell'allegato F. Si sottolinea la straordinarietà del mantenimento di tale contributo anche per l'anno in corso al fine di assicurare il pareggio della gestione economica appesantita dalla rilevazione degli oneri generati dal rimborso agli azionisti delle quote mutui pregressi di competenza del 2021 come riportati a pag. 17 e seguenti del volume 2 del Piano d'ambito vigente. A partire dall'esercizio 2022 non sarà più richiesto agli azionisti alcun contributo in conto esercizio se non per sopravvenute esigenze di carattere straordinario e non prevedibili.

È stata inserita a titolo prudenziale la previsione di adeguamento dal 7 al 10% della morosità forfettaria riconosciuta ad IRETI come da loro istanza motivata. Nel frattempo si è in attesa di un incontro richiesto dal Consiglio di amministrazione al fine di definire la questione. Al momento la richiesta non è ancora stata riscontrata pur se sollecitata alla controparte.

Sempre per ragioni di prudenza è stata inserita la previsione del versamento dell'imposta IMU e TASI di competenza del 2021 al fine di non aumentare ulteriormente l'importo del contenzioso in pendenza del pronunciamento dell'Agenzia delle entrate in merito all'istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di attribuzione della categoria catastale del 2009, istanza depositata nel 2020 ma tuttora giacente presso l'Agenzia.

Tra gli oneri diversi di gestione sono stati previsti anche i rimborsi agli azionisti per le quote 2021 dei mutui pregressi per gli importi previsti dal Piano d'ambito vigente che ammontano complessivamente a 782.185 euro.

La previsione dei costi per il personale comprende l'attuazione del Piano assunzioni di cui al successivo capitolo 7 a cui si rimanda.

Non essendo concluso l'iter di approvazione definitiva del Regolamento per la gestione del SII proposto da APS nulla è stato previsto come eventuali costi di competenza 2021 per il funzionamento della stessa APS.

Altresì nulla è stato previsto nel budget economico e nelle previsioni di flussi di cui all'allegato C per le decisioni che saranno assunte dagli Azionisti in relazione a quanto riportato ai successivi capitoli 4, 5 e 6 del presente documento. Di conseguenza decisioni che dovessero comportare aggravii di costo o uscite finanziarie nel corso dell'esercizio causerebbero conseguenti peggioramenti ai risultati della gestione economica e della liquidità.

CAPITOLO 3

SITUAZIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO FLUSSI

Con le avvertenze di cui ai due periodi conclusivi del precedente capitolo la previsione dei flussi finanziari al 31 dicembre di cui all'allegato C evidenzia la capacità della Società di fronteggiare i propri impegni fino alla fine dell'esercizio in corso assicurando la continuità aziendale.

Si richiamano comunque i contenuti della Relazione alla gestione 2020 in quanto il finanziamento degli investimenti sta erodendo progressivamente la liquidità aziendale ed appare evidente che questo si configuri come una delle problematiche più rilevanti per i prossimi esercizi per l'aumento delle esigenze di investimento in considerazione della vetustà delle reti e degli impianti e delle necessità di efficientamento delle stesse soprattutto con riferimento alle reti in gestione nell'ambito del SII.

Non potendo pensare di fronteggiare tali pressanti necessità con la liquidità autoprodotta occorrerà mettersi nelle condizioni di poter accedere al mercato del credito e ciò presuppone un quadro di stabilità nei meccanismi gestionali del SII ed una tariffa adeguata che consenta al Gestore di sostenere tali oneri. Ne discende quindi la necessità che APS addivenga presto alla revisione del Piano d'ambito al fine di renderlo adeguato a tali necessità.

Nelle more di quanto sopra si è provveduto ad avviare contatti con il Banco BPM per la rinegoziazione dei due finanziamenti accesi aventi rispettivamente capitale residuo di euro 2.144.912 (scadenza 31.03.2026) e euro 3.502.298 (scadenza 31.03.2027). L'operazione avrebbe lo scopo di contenere il costo annuo di rimborso mediante allungamento della scadenza procurandosi nel contempo liquidità per gli investimenti 2021-2022 in attesa di una soluzione più strutturale e di lungo periodo al problema del finanziamento degli investimenti. A tal fine è stata richiesta una proposta alla BPN per estinguere i mutui in ammortamento mediante l'accensione di un nuovo mutuo a 15 anni per un importo di 8 milioni di euro.

Con l'approvazione del presente documento il Consiglio di amministrazione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 punto 2.4 dello Statuto sociale a procedere all'operazione di rinegoziazione di cui al periodo precedente nei termini ivi espressi.

Si segnala che nel mese di febbraio è stata avviata un'importante attività di recupero della morosità della bollettazione acquedottistica che ha consentito, al momento della redazione del presente documento, l'incasso di oltre euro 115.000 e rateizzazioni per ulteriori euro 90.000 di cui 5.000 già incassati. Tale attività consentirà anche una prima bonifica delle banche dati ereditate dai precedenti gestori che renderà più efficiente l'attività di bollettazione e di incasso.

CAPITOLO 4

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLE PARTITE ARRETRATE

Si ripropone qua di seguito quanto contenuto nel Documento di aggiornamento del Piano annuale 2020 il cui esame è stato rinviato per i chiarimenti che gli azionisti hanno ritenuto necessario avere in ordine alle misure proposte.

A seguito dell'avvio della gestione del SII da parte di APS è venuta a decadere la condizione per la quale gli Azionisti hanno ritenuto, con deliberazione adottata nell'Assemblea del 18 dicembre 2017, di sospendere il riconoscimento delle quote dei mutui pregressi, il meccanismo di perequazione tariffaria e di compensazione delle partite contabili approvato con il Piano annuale 2017 nell'Assemblea del 16 dicembre 2016 nonché il versamento delle quote capitale per oneri di rinnovo condotte come da Piano approvato dagli Azionisti nell'Assemblea del 19 dicembre 2015 – Piano annuale 2016 – Allegato G.

Il Consiglio di amministrazione ritiene pertanto di sottoporre agli azionisti, alla luce dei contenuti del parere rilasciato dalla Studio Delfino & Partners di cui all'allegato D del presente documento, una proposta di determinazione delle partite pregresse che applichi il meccanismo approvato nel dicembre 2016.

Di conseguenza l'allegato E riporta, per ciascun azionista, la situazione derivante dallo "scongelo" dei meccanismi compensativi già approvati dagli azionisti nell'Assemblea del 16 dicembre 2016 che prevedono l'applicazione della perequazione tariffaria, calcolata partendo dagli importi già deliberati nell'Assemblea di cui sopra in sede di approvazione del Piano annuale 2017 aggiornati con l'applicazione dei theta ARERA per gli esercizi successivi (totale delle annualità 2018-2020 in colonna 7), in compensazione delle quote dei mutui a carico degli azionisti per opere idriche (totale delle annualità 2018-2020 in colonna 11) come determinate nel Piano d'ambito vigente al momento della Convenzione di affidamento del SII sottoscritta il 28 gennaio 2016, documento fondante la gestione del SII da parte della scrivente Società fino al subentro da parte di Acque Pubbliche Savonesi.

In colonna 12 sono riportati i saldi economici per ciascun azionista (in negativo le somme a debito per l'Azionista e in positivo quelle a credito).

Come riportato sopra le quote 2021 sono già inserite nel budget aggiornato tra le voci degli oneri diversi di gestione.

CAPITOLO 5

DECISIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 2021

La conseguenza, qualora sia approvata la proposta di cui al precedente capitolo, dell'applicazione del meccanismo di compensazione delle partite arretrate determinerà *"de facto"* maggiori costi per la Società scrivente quantificabili in oltre 253 mila euro (come già ricordato non presenti a budget e scaturenti dalle differenze tra le partite a debito e a credito dei singoli Azionisti) che i Soci in Assemblea potranno, qualora lo riterranno, rideterminare come maggior contributo in conto esercizio per l'anno 2020 onde evitare una perdita a fine anno non imputabile alla gestione corrente.

In allegato F colonna E sono riportati gli importi del maggior contributo di cui sopra che, qualora fosse approvato da parte degli azionisti, dovrebbe essere aggiunto a quello già approvato dall'Assemblea in data 19 dicembre 2019 con il Piano triennale 2020-2022 di cui alla colonna D del medesimo allegato F.

CAPITOLO 6

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 14 DICEMBRE 2015 – DECISIONI IN MERITO ALLE QUOTE CAPITALE A CARICO DEGLI AZIONISTI PER RIMBORSO ONERI PREGRESSI DA ATTIVITA' RINNOVO CONDOTTE

Il Piano annuale 2016, approvato dagli azionisti nella seduta del 14 dicembre 2015, in allegato E ha rideterminato il Piano dei versamenti delle quote in conto capitale per il ristorno degli oneri conseguenti alle attività pregresse di rinnovo condotte.

In conseguenza del venir meno del riconoscimento del meccanismo di rimborso delle quote di ammortamento relative ai mutui per opere idriche, con l'approvazione del Piano 2018, intervenuta nella seduta del 18 dicembre 2017, gli Azionisti hanno determinato la seguente disposizione: *“per non appesantire la situazione finanziaria degli azionisti si prevede una moratoria di un anno per i Comuni in relazione alle quote per oneri di rinnovo condotte a carico dei Soci di cui all'allegato F del Piano 2017”*. Tale moratoria veniva poi successivamente estesa, sempre con deliberazione dell'Assemblea, anche agli esercizi successivi fino ad oggi.

Con la previsione di regolazione delle partite arretrate di cui al precedente capitolo 1 gli Azionisti sono chiamati a determinare le modalità di versamento delle quote arretrate oggetto della moratoria e consistenti nelle annualità originariamente indicate dall'allegato E del Piano 2016 per le annualità 2018, 2019 e 2020.

In allegato G è riportato il Piano approvato il 14 dicembre 2015 con l'evidenza delle quote arretrate oggetto della moratoria e di cui occorre che gli Azionisti determinino le modalità di versamento in conseguenza del venir meno delle motivazioni che hanno condotta alla decisione di sospensione negli anni scorsi.

Con tutta evidenza la dilazione di tali versamenti determinerà per la scrivente Società il venir meno di flussi finanziari importanti per il finanziamento delle attività di investimento.

CAPITOLO 7

PIANO ASSUNZIONI

Al momento l'organico della Società è composto da 70 dipendenti a tempo indeterminato (compreso un dirigente).

Nel corso della prima parte dell'anno si è conclusa una revisione dell'organizzazione aziendale finalizzata a consentire una più efficiente gestione mediante una migliore ripartizione delle competenze e una diffusione dei vari livelli di responsabilità gestionale che consenta a ciascuno dei dipendenti di potersi meglio concentrare sugli specifici compiti di istituto.

In tale attività di revisione, che ha peraltro subito rallentamenti significativi dovuti alle problematiche COVID-19, ci si è avvalsi anche del supporto di società specializzata nonché di uno Studio legale con esperienze specifiche di diritto del lavoro.

I lavori hanno evidenziato carenze di organico rilevando che importanti funzioni aziendali sono risultate non adeguatamente presidiate sia in riferimento ad aspetti di compliance "burocratica" sia per quanto riguarda funzioni più squisitamente operative e rivolte alla diretta fornitura dei servizi.

Inoltre occorre evidenziare che importanti funzioni apicali (e non solo) sono al momento affidate a risorse che hanno un orizzonte lavorativo limitato e ciò rende necessario, per assicurare la continuità aziendale, prevedere l'inserimento di nuove risorse che possano godere di un congruo periodo di affiancamento per acquisire la necessaria professionalità quando si troveranno a ricoprire le funzioni che saranno loro affidate.

Negli ultimi anni si è avviata una politica che, nei limiti consentiti dalle norme e dai Regolamenti in materia di assunzioni nelle Società pubbliche, fosse finalizzata all'inserimento di risorse giovani e, in tal senso, si sono ottenuti risultati importanti di cui si è tenuto debito conto nella riorganizzazione aziendale.

Occorre comunque avviare una campagna graduale di potenziamento dell'organico che, nei limiti delle disponibilità finanziarie, consenta di portare a termine in un triennio il processo iniziato lo scorso anno.

Per l'anno in corso si richiede all'Assemblea l'autorizzazione a procedere alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- 2 impiegati tecnici (6° livello) per il completamento dell'organico degli uffici "Programmazione investimenti" e "Servizi Tecnici e Manutenzioni", completamento che consentirebbe l'internalizzazione di importanti funzioni tecniche in relazione alla gestione degli appalti oggi esternalizzate con cospicui risparmi ed una maggiore efficienza;
- 1 impiegato amministrativo (5° livello) per l'Ufficio gare ed appalti che, con le misure adottate in conseguenza alla riorganizzazione, si trova a dover gestire la fase di affidamento di tutte le procedure di gara (indifferentemente per lavori, servizi e forniture) ricoprendone anche le funzioni relative;
- 1 operativo per l'impianto ITR (4° livello) da tempo in carenza di organico.

Con l'approvazione del presente documento, l'organo amministrativo sarebbe quindi autorizzato all'assunzione delle quattro figure di cui sopra e quindi, complessivamente, è autorizzato un organico di 74 dipendenti a tempo indeterminato (compreso un dirigente).

Il Consiglio di Amministrazione resta comunque sempre delegato da parte dell'Assemblea a procedere ad eventuali nuove assunzioni (soltanto a tempo determinato) per fronteggiare eventuali esigenze indifferibili ed urgenti che dovessero manifestarsi nel corso dell'esercizio oltre alla ricopertura del personale che dovesse venire a mancare per effetto di pensionamenti o maternità.

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE 2021

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE ARRETRATE

Allegato A – monitoraggio Piano Investimenti

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

ALLEGATO A
Monitoraggio piano investimenti e stato di attuazione

N.	Sezione	Elenco Interventi anno 2021	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO ASSEMBLEA 19 12 2019	AGGIORNAMENTO		
			Totale	Totale	Impegnato con ordini	disponibilità residua
2021 1	Acquedotti Finale Ligure	Interventi su reti ed impianti	80.000,00	380.000,00	168.833,94	211.166,06
2021 2	Acquedotti altri Comuni	Interventi su reti ed impianti	135.000,00	135.000,00	35.320,60	99.679,40
2021 3	Fognatura area levante	Interventi su reti ed impianti	1.267.000,00	967.000,00	330.695,00	636.305,00
2021 4	Fognatura area ponente	Interventi su reti ed impianti	333.000,00	333.000,00	92.117,64	240.882,36
2021 5	Depurazione	Interventi per la messa a norma del sistema di depurazione del Comune di Stella	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2021 6	Depurazione	Interventi su reti di adduzione	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2021 7	Depurazione	Interventi di natura edile su impianti di depurazione e stazioni di sollevamento	300.000,00	300.000,00	173.468,85	126.531,15
2021 8	Depurazione	Interventi di natura impiantistica su impianti di depurazione e stazioni di sollevamento	620.000,00	620.000,00	287.656,76	332.343,24
2021 9	Depurazione	Interventi su scarichi a mare	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
TOTALE INVESTIMENTI DA PIANO 2021			4.900.000,00	4.900.000,00	1.088.092,79	3.811.907,21

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE 2021

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE ARRETRATE

Allegato B – situazione contabile al 31 marzo 2021 e aggiornamento budget

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

ALLEGATO B
Situazione di periodo al 31.3.2021
Aggiornamento budget 2021

CONTO ECONOMICO	SITUAZIONE CONTABILE AL 31/03/2021	AGGIORNAMENTO BUDGET 2021	BILANCIO 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.731.427	14.989.918	13.606.671
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed.civili	1.775.000	7.100.000	6.510.796
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio depurazione insed. produttivi	925.000	3.700.000	3.336.095
a) 1 delle vendite e delle prestazioni - servizio Acquedotto comuni finali	287.500	1.150.000	1.027.995
a) 1 ricavi da contratti di servizio con soci			-
a) 2 delle vendite e delle prestazioni - trattamento reflui	263.446	1.100.000	1.135.518
a) 3 delle vendite e delle prestazioni - fognature Comunali	486.659	1.946.096	1.753.054
a) 4 delle vendite e delle prestaz. - ricavi da commesse c/terzi	-		
b) sopravv.passive su tariffe fognatura e depurazione	- 6.178	- 6.178	156.787
2. Variazione riman.di prod.in corso di lavor., semilav., e finiti			-
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	117.011
5. Altri ricavi e proventi	154.459	608.636	923.863
a) diversi	9.568	29.071	137.378
b) corrispettivi			
c) contributi in conto esercizio	75.000	300.000	400.000
d) contributi in conto impianti	69.891	279.565	386.485
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.885.887	15.598.554	14.647.545
COSTI DELLA PRODUZIONE			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	280.695	870.000	857.122
7. Per servizi	1.271.344	5.470.970	5.501.560
7.1 Gestione scarichi di emergenza comunali	-		-
7.2 Commesse conto terzi	-		
7.3 Costi per nuovi servizi			
8. Per godimento di beni di terzi	65.818	247.000	246.947
9. Per il personale:	1.092.500	4.370.000	4.105.541
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi del personale			
10. Ammortamenti e svalutazioni:	640.000	2.460.000	2.501.950
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	65.000	260.000	245.233
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	575.000	2.200.000	2.211.258
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp liquide	-	-	45.459
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	4.815
12. Accantonamenti per rischi	-	-	1.704.504
13. Altri accantonamenti			-
14. Oneri diversi di gestione	484.502	1.878.900	648.284
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.834.860	15.296.870	15.570.723
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	51.027	301.684	923.178

ALLEGATO B
Situazione di periodo al 31.3.2021
Aggiornamento budget 2021

CONTO ECONOMICO	31/03/2021	PRECONSUNTIVO 2021	ANNO 2020
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	76	300	
15. Proventi da partecipazioni a) in imprese controllate b) in imprese collegate c) in altre imprese			
16. Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso: 1. Imprese controllate 2. Imprese collegate 3. da controllanti 4. da altri b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip. c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da: 1. Imprese controllate 2. Imprese collegate 3. da controllanti 4. da altri	76	300	601
17. Interessi e altri oneri finanziari verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) da controllanti d) verso banche e) altri	23.027	95.000	114.984
	23.027	95.000	114.984
Totale proventi e oneri finanziaria (15+16-17)	- 22.950 -	- 94.700 -	- 114.383
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:			
18. Rivalutazioni a) da partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecip d) altre			-
19. Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) altre			-
Totale delle rettifiche (18-19)			-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	28.076,76	206.984 -	1.037.561
22. Imposte sul reddito d'esercizio irap	23.351	97.210	98.419
22. Imposte sul reddito d'esercizio ires	-	22.210	36.271
Imposte esercizio precedente		-	1.597
22. Imposte differite e Imposte anticipate			
23. Risultato d'esercizio	4.726	87.564 -	1.170.654

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO
ANNUALE 2021**

**MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI**

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE
ARRETRATE**

**Allegato C – monitoraggio situazione
finanziaria - previsione cash flow al 31
dicembre 2021**

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

ALLEGATO C
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

MONITORAGGIO CASH FLOW DAL 1° MAGGIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	FORECAST
SALDO AL 30 APRILE 2021	2.318.928
ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	
da servizi idrici civili	6.664.584
da servizi idrici produttivi	3.621.464
da altri clienti per vendite e prestazioni	739.000
Altri	300.000
Totale incassi	11.325.048
PAGAMENTI	
Fornitori per materie consumo e servizi	4.014.090
Pagamenti fiscali e contributivi	2.962.065
Personale e Organi amministrativi	1.676.048
Oneri diversi	179.000
Totale pagamenti	8.831.203
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	2.493.845
ATTIVITA' INVESTIMENTO	
INCASSI	176.500
PAGAMENTI	2.844.028
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-2.667.528
ATTIVITA' FINANZIAMENTO	
Incassi da finanziamenti	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	886.756
Altri incassi	0
Altri pagamenti	125.181
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-1.011.937
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-1.185.620
SALDO FINE PERIODO	1.133.308

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO
ANNUALE 2021**

**MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI**

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE
ARRETRATE**

**Allegato D – parere reso dallo Studio Delfino
& Partners**

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

Spettabile
Consorzio Depurazione Acque del Savonese S.p.a.
Direttore Amministrativo dott. Antimo Topi

e-mail: info@depuratore.sv.it

Consulenza legale-contabile sulla legittimità dei meccanismi tariffari applicati dal Consorzio per Depurazione Acque del Savonese S.p.a. a partire dall'anno 2017

1. Oggetto della consulenza

Ci è stato chiesto di esprimere un parere relativamente alla legittimità del meccanismo di perequazione tariffaria del Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico del Savonese S.p.a. (di seguito anche solo "Consorzio") e sull'obbligatorietà della corresponsione delle rate di mutuo a favore dei Comuni proprietari delle reti idriche *ex art. 153 c. II del D. Lgs. 152/2006*.

Il presente parere si soffermerà, quindi, sui seguenti aspetti:

- sull'inquadramento del contesto di riferimento (il Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a. quale Gestore Unico dell'ATO Centro Ovest dal 28 gennaio 2016 fino al 2019, la Convenzione stipulata in data 28 gennaio 2016, l'attuale Gestore APS S.p.c.a., il sistema di perequazione tariffaria previsto per l'esercizio 2017, la sospensione del meccanismo di compensazione delle partite contabili nel Piano Annuale 2018, il mancato rimborso delle quote dei mutui per gli anni 2018, 2019 e 2020, il documento di aggiornamento del Piano Annuale 2020 etc.);
- sulla normativa applicabile alla regolamentazione del servizio idrico nazionale;
- sulla questione relativa al rimborso da parte del Consorzio delle quote dei mutui assunti dai precedenti gestori *ex art. 153 comma II del D. Lgs 152/2016*;
- sui trasferimenti effettuati annualmente dai Comuni a favore del Consorzio;
- sul piano annuale 2020: documento di aggiornamento e revisione.



Al fine dello svolgimento del presente incarico i sottoscritti professionisti hanno esaminato i seguenti documenti:

- il verbale dell'assemblea degli azionisti del Consorzio del 16 dicembre 2016 e il Piano annuale 2017, contestualmente approvato;
- il verbale dell'assemblea degli azionisti del Consorzio del 18 dicembre 2017 e il Piano annuale 2018, contestualmente approvato;
- il verbale dell'assemblea degli azionisti del Consorzio del 21 dicembre 2018 e il Documento di programmazione esercizio 2019 *ex art. 20 comma II Statuto Sociale*, contestualmente approvato;
- il verbale dell'assemblea degli azionisti del Consorzio del 19 dicembre 2019 e il Piano annuale 2020 - Documento di aggiornamento e revisione, contestualmente approvato;
- la Convenzione ATO Centro Ovest 1 del 28 gennaio 2016;
- la lettera del Comune di Finale Ligure al Consorzio del 5 novembre 2018;
- la lettera del Consorzio al Comune di Finale Ligure del 30 novembre 2018;
- la lettera del Comune di Finale Ligure al Consorzio del 21 dicembre 2018;
- la lettera del Comune di Finale al Consorzio del 12 dicembre 2019;
- la lettera del Comune di Finale Ligure del 13 dicembre 2019;
- l'atto costitutivo di APS Scpa.

Nel ringraziare per la fiducia riposta, alla luce della documentazione esaminata, rimettiamo le seguenti considerazioni.

2. Il contesto di riferimento: il servizio idrico integrato affidato fino al 2020 al Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a.

Al fine di giungere ad un corretto inquadramento della vicenda in esame, giova premettere alcune brevi considerazioni in ordine al contesto di riferimento.

La società Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a. è stata costituita in data 14 gennaio 2009 dalla trasformazione della precedente Azienda speciale partecipata da numerosi Comuni del ponente ligure.

Il Consorzio ha operato nel seguente quadro convenzionale:



- dal 2016 in qualità di Gestore unico dell'ATO Centro Ovest 1 in forza della Convenzione del 28 gennaio 2016 di affidamento trentennale stipulata da EGA (Ente di governo d'ambito) e il Consorzio, che prevedeva un periodo di 12 mesi per l'avvio effettivo dei servizi idrici ricompresi nel Sistema idrico integrato (anche solo "SII");
- dal 2019 in qualità di Socio della ASP S.p.c.a., divenuto Gestore unico dell'ATO Centro Ovest 1 in forza della Convenzione stipulata in data 30 aprile 2019.

Come riferito dal Consorzio stesso, **il trasferimento dei segmenti del SII** in capo al Consorzio in qualità di Gestore Unico per l'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 1 è avvenuto nel corso del 2016 da parte dei Comuni soci del ponente ligure in **condizioni tariffarie tali da non consentire l'osservanza del principio di economicità** (comportante, tra l'altro, la necessità di garantire che i costi sopportati per l'erogazione del servizio fossero coperti dalla tariffa).

Inoltre, oltre a tale iniziale disfunzione, si è aggiunta la difficoltà data dall'**inopportunità di avviare la gravosa procedura per la revisione della tariffa**, considerata l'incertezza in ordine alla stabilità dell'affidamento in generale (stante la pendenza del ricorso presso la Corte Costituzionale intentato dal Consiglio dei Ministri e mirato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge 17/2015, fondativa dell'affidamento al SII a favore del Consorzio). In merito al *quantum* della tariffa 2017, il Presidente del Consorzio riferiva, infatti, in sede di assemblea dei soci per l'approvazione del Piano annuale 2017, che questa, per effetto del meccanismo di *capping* previsto dal metodo regolatorio 2016-2019 pubblicato da AEEGSI, sarebbe stata ancora inferiore alla copertura dei costi ammissibili.

In questo particolare contesto di riferimento, caratterizzato dall'incertezza in ordine alla stabilità degli affidamenti ricevuti e al fine di ristorare il Consorzio dallo sbilanciamento causato dall'inadeguatezza della tariffa a remunerare i costi di esercizio del servizio (tra cui rientrava il rimborso delle quote capitali ed interessi dei mutui a favore dei Comuni proprietari delle reti idriche *ex art. 153 comma II del D.Lgs.152/2016*) e a copertura dell'ingente mole di investimenti richiesti per il mantenimento degli impianti ricevuti in gestione, l'Assemblea dei soci del Consorzio in data 16 dicembre 2016 ha deliberato, con riferimento al periodo 2016-2017, la previsione di un **sistema di perequazione tariffaria**.

Tale sistema sostanzialmente consisteva in un **meccanismo di compensazione tra le partite a debito del Consorzio (rappresentate dalle quote mutuo da rimborsare ai Comuni) e le partite a credito**, rappresentate da una serie di voci che andavano dal riconoscimento di lavori



che avrebbero dovuto essere eseguiti sulle reti ed impianti affidati alle loro gestione alle partite della perequazione tariffaria.

Nel Piano annuale 2017, sono stati riportati nella Tabella C1 i mancati ricavi (detti importi di **perequazione tariffaria**), con la precisazione che per quanto riguardava i servizi di depurazione e fognatura la perequazione tariffaria era stata definita andando a computare le differenze tra le tariffe applicate dal Consorzio (frutto dell'applicazione di tutti gli adeguamenti consentiti prima dal sistema finanziario CIPE e poi dal metodo introdotto dall'AEEGS) e quelle inferiori in passato applicate dai Comuni, precedenti titolari del servizio. Per i servizi acquedottistici erano state comparate le tariffe medie applicate dai Comuni nella gestione precedente con la tariffa media applicata da Acquedotto di Savona Spa (ora IRETI) per le gestioni di propria competenza. Tali differenze sono state poi moltiplicate per i volumi fatturati nell'ultimo esercizio di cui erano stati forniti i dati completi da parte dei gestori dei servizi acquedottistici ed il risultato è stato proporzionato ai mesi di effettiva gestione del servizio per il 2016.

Nel Piano annuale 2017 è stato poi indicato il meccanismo che sarebbe stato applicato per ottenere il saldo 2017 nei confronti dei Comuni, che in sintesi si riporta:

- i crediti dei Comuni sarebbero stati utilizzati per la perequazione tariffaria (sopra definita);
- i crediti dei Comuni eventualmente residui dalla perequazione tariffaria sarebbero stati utilizzati a scomputo dei loro debiti in conto capitale;
- eventuali ulteriori crediti sarebbero stati erogati al Comune nel 2017 in conto capitale;
- eventuali debiti residui dei Comuni in conto capitale sarebbero stati trasferiti ai successivi esercizi;
- **qualora i crediti dei Comuni non fossero stati sufficienti a coprire quanto dovuto per la perequazione tariffaria, sarebbe stato addebitato al Comune un contributo aggiuntivo in conto esercizio pari a quanto dovuto per la perequazione tariffaria**, ma nel limite della differenza tra contributi (ridotti) del 2017 e quelli del 2016.

Secondo le previsioni, l'applicazione di tale meccanismo avrebbe consentito di elidere le partite debito/credito tra Consorzio/Comuni e **avrebbe consentito di rimborsare ai Comuni le quote dei mutui accesi, le quali sarebbero state detratte dalle quote per la perequazione tariffaria** (come precisato a pag. 20 del Piano annuale 2017).

Nel Piano annuale 2017 è stato, altresì, specificato che il preconsuntivo 2016 riportava un risultato positivo di esercizio in linea con le previsioni del *budget* approvato pur scontando il



fatto che i nuovi servizi assunti presentavano uno strutturale squilibrio tra i costi di gestione e i ricavi tariffari ed anche della penalizzazione imposta da AEEGSI ai Gestori, che non avevano provveduto all'invio della documentazione richiesta dall'Autorità stessa con le deliberazioni dei metodi tariffari dal 2012 in poi.

Nel 2017 il problema finanziario del Consorzio fu, quindi, risolto con l'applicazione di questo accordo in sede di assemblea degli azionisti. Secondo le previsioni, il contributo in conto esercizio sarebbe stato abolito nel 2018 (salvo per i Comuni per cui avessero dovuto permanere esigenze di perequazione tariffaria).

Questo meccanismo applicato nel 2017 non è mai stato messo in discussione e contestato dai Comuni, tenuto conto della consapevolezza che le tariffe ereditate dal Consorzio dai precedenti gestori (i Comuni stessi) erano assolutamente inferiori ai costi del servizio.

Tuttavia, tale meccanismo del 2017, approvato in assemblea ordinaria dei soci, si è subito arenato a causa degli effetti della sentenza della **Corte Costituzionale, che medio tempore si era pronunciata con la sentenza n.173/2017**, sancendo l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 17/2015 in relazione alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Provincia di Savona, rimettendo – di fatto - in gioco la vicenda dell'affidamento idrico integrato.

In quest'ottica particolare, la scelta del Consiglio di amministrazione del Consorzio è stata quella di **congelare il meccanismo delle partite contabili di debito/credito approvato dall'Assemblea nel 2017** in attesa di un definitivo assetto del SII, considerate le incertezze relative all'affidamento del servizio.

Nelle more del nuovo affidamento, il Consorzio è rimasto "*gestore in prorogatio*" dei servizi idrici già affidati e ha limitato la propria attività alla gestione ordinaria e agli interventi urgenti.

Nel Piano Annuale 2018 il Consorzio ha, quindi, previsto quanto segue:

- l'invarianza delle tariffe idriche rispetto al 2017;
- la **sospensione del meccanismo di compensazione delle partite contabili** sopra indicato;
- **il mantenimento dei contributi in conto esercizio a carico degli azionisti** (ovvero dei Comuni).
- la moratoria di un anno per i Comuni in relazione alle quote per oneri di rinnovo condotte a carico dei soci.



Nel verbale dell'Assemblea di approvazione del Piano 2018 veniva, infatti, spiegato che **non potevano essere azzerati i contributi in conto esercizio, come previsto l'anno precedente, in considerazione dell'impossibilità di procedere ad un adeguamento tariffario.** Nel verbale di assemblea del dicembre 2017 veniva sul punto precisato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale di censura della Legge Regionale 17/2015, la società si trovava in una situazione che rendeva inopportuna l'attivazione della complessa procedura per la revisione della tariffa.

Pur in presenza di tali problematiche e pur essendo state adottate una serie di misure di contenimento della spesa e di revisione delle partite patrimoniali, nel Preconsuntivo 2017 il Consorzio ha indicato la chiusura in attivo del bilancio.

Tuttavia, nello stesso documento è stato evidenziato che **il pareggio di bilancio è stato raggiunto solo grazie alle partite straordinarie.**

Tale sistema (fondato sulla sospensione del meccanismo di compensazione delle partite contabili sopra indicato e sul mantenimento dei contributi in conto esercizio a carico degli azionisti) è stato poi prorogato per i successivi anni fino ad arrivare al 2020, quando è stato riassegnato il SII in un ambito territoriale più vasto ad un nuovo soggetto distinto, ma dal Consorzio stesso partecipato (Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a).

Ad allora, nelle more del nuovo affidamento, il Consorzio si è riposto il problema della **regolamentazione delle partite arretrate con i Comuni azionisti**, che – di fatto – era rimasto congelato dal 2018 in poi e, a tal fine, ha riproposto agli azioni di approvare il meccanismo di regolamentazione delle partite pregresse di cui all'assemblea del dicembre 2016, che prevedeva l'applicazione della perequazione tariffaria in compensazione con le quote dei mutui a carico degli azionisti per le opere idriche.

3. Brevi cenni sulla normativa applicabile ai Servizi Idrici Integrati affidati ad Organismi partecipati dagli Enti locali

Operate tali premesse riguardanti la fattispecie posta alla nostra attenzione, pare opportuno soffermarsi brevemente sulla specifica normativa di riferimento in materia.

Secondo quanto previsto dall'**art. 141 comma II del D.Lgs.152/2006** il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua a usi civili e di fognatura e depurazione delle acque reflue e di scarto.



Tale definizione è stata introdotta in Italia con la Legge Galli già nel 1994 ed è rimasta invariata sino ad oggi.

Nel campo della regolazione dei servizi idrici è prevista l'interazione di due soggetti attivi: il regolatore locale (*id est* gli Enti di governo di ambito, denominati "EGA") e il regolatore nazionale (vale a dire l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, precedentemente al 2018, poi ARERA).

Siamo, quindi, di fronte ad una **regolazione multilivello** che rende più intrecciate le competenze e più complicati i processi decisionali.

La profonda riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) in Italia si deve alla menzionata Legge Galli (Legge n.36/1994), successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (c.d. **Codice dell'Ambiente**), il quale costituisce ancor oggi il **testo normativo di riferimento** (seppur modificato e integrato da successivi provvedimenti, come dal D.Lgs. 201/2011 e dal D.L. 133/2014).

Si è così delineato negli anni un modello SII multilivello all'interno della cornice di regole dettate dall'Unione Europea (*in primis* dalla Direttiva n. 2000/60/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), dallo Stato (cfr. Codice dell'Ambiente) e dalle Regioni (che definiscono gli ambiti territoriali ottimali e individuano gli EGA), nel quale le principali funzioni di regolazione sono svolte dall'Autorità indipendente a livello nazionale (AEEGSI, ora ARERA) affiancata da un sistema decentrato di soggetti regolatori locali. Inoltre, in tale contesto, assume anche importanza particolare la c.d. *regolamentazione per contratto* rappresentata dalla Convenzione di gestione tra soggetto Gestore e Ente di Governo dell'Ambito.

Occorre osservare, altresì, che il **SII è considerato un servizio pubblico locale di rilevanza economica** (A. FIORITTO, *I servizi idrici a dieci anni dalla riforma*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, 686 ss.; ID., *Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nel settore idrico*, in *Serv. pubbl. e app.*, 2004, 455 ss) concetto che può essere ricondotto, come anche affermato dalla giurisprudenza, a quello utilizzato a livello comunitario di "servizi di interesse economico generale", identificati come "attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale)".



Pertanto, considerata la particolare natura del SII, si comprende come esso sia stato affidato negli anni ad Organismi partecipati dagli Enti locali, i quali sono soggetti, come nel caso del Consorzio per Depurazione delle Acque di scarico del Savonese, alle **disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175 del 2016** (in particolare, nella specie, rilevano gli artt. 14 e 21) che devono essere lette in combinato disposto con le norme del Codice Civile in materia di società di capitali.

4. Sul dovere di rimborso da parte del Consorzio delle quote dei mutui assunti dai precedenti gestori ex art.153 comma II del D.Lgs 152/2016

Dalla lettura dei Piani Annuali del Consorzio, emerge che l'assemblea ha deliberato la sospensione per gli anni 2018-2020 del meccanismo compensativo deliberato in sede di assemblea di approvazione del Piano annuale 2017, che contemplava il rimborso dei mutui accesi grazie all'applicazione del sistema c.d. compensativo.

Come sopra illustrato, la sospensione di tale meccanismo si era reso necessaria – principalmente - a causa degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2017.

Nel Piano annuale 2018 è stato, infatti, spiegato dal Presidente che la società si trovava in una situazione che metteva seriamente in dubbio la propria titolarità a poter proporre degli adeguamenti tariffari previsti dalla regolamentazione dell'AEEGSI.

Nelle more dell'affidamento del nuovo servizio l'Assemblea dei soci ha, quindi, approvato un Piano annuale ridotto alla sola gestione ordinaria del servizio, il quale prevedeva: l'invarianza della tariffa, la limitazione degli interventi, **la sospensione del rimborso ai Comuni delle quote dei mutui e del relativo meccanismo di compensazione delle partite contabili approvato in sede di assemblea del dicembre 2016, il mantenimento del contributo in conto esercizio**, il congelamento per l'anno 2018 del versamento degli oneri di rinnovo condotte a carico dei soci.

Tali decisioni sono state assunte all'unanimità in sede di assemblea dei soci nel dicembre 2017, nell'attesa di sapere se il Consorzio sarebbe stato nuovamente affidatario del servizio.

In queste more, **il Consorzio non ha potuto quindi portare avanti alcuna procedura per la revisione della tariffa, come indicato a pag.3 del presente elaborato.**

Quanto al dovere di rimborso dei mutui accesi, operate tali premesse relative al contesto di riferimento, giova premettere alcune considerazioni di carattere generale.



Come espressamente indicato prima dall'Autorità AEEGSI nella delibera 664/2015 e, di recente, da ARERA nel documento "*Metodo tariffario idrico 2020-2023 – Schemi regolatori*", **i costi relativi alle quote dei mutui sono caricati nella tariffa**, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154 del D.Lgs. 152/2006.

Precisamente, la Deliberazione AEEGSI del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR, recante "*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2*", per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici per le annualità 2016-2019, ha inserito tra i costi operativi aggiornabili, che concorrono alla determinazione del vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore, la componente di costo "*MTP*", corrispondente alle "*...rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII*" (art. 1.1 del Metodo Tariffario Idrico 2016-2019).

Nella fattispecie posta alla nostra attenzione, **i costi relativi ai mutui non sono stati caricati nelle tariffe per una serie di comprensibili ragioni indicate a pag. 3 del presente documento da parte del Consorzio.**

Tuttavia, a parere degli esponenti, **la corresponsione delle rate di mutuo a favore dei Comuni proprietari delle reti idriche costituisce un preciso obbligo di legge che, seppur sia stato sospeso nel periodo 2018-2020 per le comprensibili ragioni sopra illustrate dettate dal particolare contesto di incertezza di riferimento, non può essere derogato all'infinito.**

Occorre, infatti, tener presente che ai sensi dell'art. 143 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta all'Ente di governo dell'ambito la tutela di tali beni, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

In ordine alle dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, l'art. 153 prevede, al comma I, che "*le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio*



idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”.

Il successivo comma II dell’art. 153 dispone, altresì, che “le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.

L’attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del Gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l’espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale **esercizio di un’attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72**, in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal proprietario in forma commerciale.

Di conseguenza, è possibile ritenere che l’importo delle rate di mutuo pregresse corrisposte dal gestore del servizio al proprietario abbia natura di corrispettivo e sia, pertanto, da assoggettare ad IVA ad aliquota ordinaria (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n.104/E dell’11 ottobre 2010; da ultimo cfr. Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Il trattamento fiscale delle reti nel sistema idrico integrato, 12 luglio 2017).

Nella specie, l’obbligo normativo di procedere al rimborso dei mutui accesi è **richiamato all’art. 3 della Convenzione stipulata in data 28 giugno 2016** tra il Consorzio (in qualità di Gestore del SII) e l’EGA (Ente di governo d’ambito)

In forza di tale normativa, la previsione di procedere al rimborso delle quote dei mutui non pare affatto derogabile da alcuna decisione dell’assemblea dei soci in quanto corrisponde ad un preciso e chiaro obbligo normativo.

Dall’analisi della normativa sopra citata, si ritiene che, nella specie, **sussista in capo al Consorzio l’obbligo di rimborsare le quote dei mutui assunti dai precedenti gestori a favore dei Comuni proprietari delle reti idriche anche per gli anni 2018-2020.**



5. Sui trasferimenti in conto esercizi effettuati annualmente dai Comuni a favore del Consorzio

Dall'analisi dei Piani Annuali 2018, 2019 e 2020, risulta che **i Comuni hanno erogato annualmente contributi in conto esercizio alla società, consentendo a quest'ultima di mantenere negli anni una condizione di equilibrio finanziario e di non evidenziare perdite d'esercizio.**

Relativamente alla condizione di equilibrio finanziario, l'Autorità **AEEGSI**, con la **delibera n.656/2015**, ha precisato che nelle Convenzioni stipulate tra i Gestori e l'EGA debbano essere indicati **precisi strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario** e debbano essere regolati anche i procedimenti per gli eventuali interventi di riequilibrio.

Precisamente, con tale delibera l'AEEGSI ha chiarito che la Convenzione tipo debba disciplinare il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, l'istanza di riequilibrio economico-finanziario (stabilendo i presupposti e il contenuto minimo) e le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, indicando le priorità di utilizzo degli strumenti previsti, coincidenti con: 1) la revisione della predisposizione tariffaria; 2) la revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento di almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; 3) la modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento; 4) la richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolamentazione dell'Autorità; 5) le eventuali ulteriori misure definite dalle parti; 6) il procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio.

In conformità con tale previsione, **la Convenzione del 28 giugno 2016 dell'ATO Centro Ovest, stipulata tra l'EGA e il Consorzio, ha individuato nel Titolo III gli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-tariffario.**

In particolare, l'art. 9 della Convenzione stabilisce che, in caso di circostanze straordinarie ed eccezionali, **il Gestore deve presentare all'EGA istanza di riequilibrio**, la quale deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venire meno dell'equilibrio economico-finanziario, la quantificazione in termini economici e finanziari nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

Le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento devono essere comunicate all'EGA.



L'art.10 della Convenzione disciplina, inoltre, le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario stabilendo gli strumenti cui è consentito far ricorso nel seguente ordine di priorità:

- revisione della predisposizione tariffaria secondo i criteri, le modalità e i limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI con riferimento al trattamento dei costi di morosità, all'allocazione temporale dei conguagli, alla rideterminazione del deposito cauzionale, alla revisione dell'articolazione tariffaria, alla rimodulazione del pagamento dei canoni e dei mutui, concordati con i Comuni e sentiti i soggetti interessati;
- revisione del Programma degli Interventi;
- modifica del perimetro di affidamento o estensione della durata dell'affidamento;
- richiesta di accesso a misure di perequazione disciplinate dalla regolamentazione dell'AEEGSI;
- eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.

Tali misure devono essere approvate dall'EGA e dall'AEEGSI (ora dall'ARERA) secondo le modalità indicate dall'art.11 della Convenzione.

Date tali premesse, si osserva che nella fattispecie posta alla nostra attenzione **non è stata seguita tale articolata procedura.**

E' ragionevole pensare che **il Consorzio non abbia fatto ricorso a tale procedura in ragione del fatto che, a causa dell'incertezza dovuta al giudizio pendente in Corte Costituzionale, non poteva sapere se effettivamente sarebbe stato Gestore anche negli anni successivi.**

Ed allora, sospeso il meccanismo compensativo delle parti di dare/avere tra il Consorzio e i singoli Comuni, approvato nel dicembre del 2016, il Consorzio ha fatto ricorso al finanziamento diretto in conto esercizio da parte dei Comuni soci, che ha consentito di mantenere l'equilibrio finanziario.

Tale circostanza potrebbe, in astratto, configurare un'ipotesi di violazione del principio del c.d. "divieto di soccorso finanziario" da parte dell'Amministrazione pubblica in favore delle proprie società partecipate (cfr. Corte dei Conti Lombardia, 5 febbraio 2014, n. 42/2014/PAR; Corte dei Conti Sicilia, 7 maggio 2014, n. 59/2014/PAR; Corte dei Conti, Piemonte, 21 aprile 2015, n. 99/2015/PRSE; Corte dei Conti, Abruzzo, 21 ottobre 2015, n. 279/2015/PAR; Corte dei Conti, Campania, 26 ottobre 2016, n. 333/2016/PAR; Corte dei Conti Lombardia, 2 settembre 2016, n. 224/2016/PRSE; Corte dei Conti Lombardia, 21 dicembre 2016, n. 419/2016/VSG), tenuto conto che **i Comuni hanno provveduto annualmente ad**



effettuare versamenti in conto esercizio, consentendo alla società di non evidenziare perdite a bilancio, ma occorre contestualizzare la normativa astratta prevista in materia, con le peculiarità in cui si è trovato ad operare il Consorzio.

In linea generale, il divieto di soccorso finanziario è espressione di un principio secondo cui, per assicurare un corretto uso delle risorse pubbliche e per garantire la libera concorrenza, superando la logica del salvataggio incondizionato di strutture e soggetti in situazione di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni pubbliche l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati, specialmente qualora non vi sia una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione. Diversamente, l'ente pubblico, che vorrebbe procedere alla copertura del fabbisogno finanziario della società, si accollerebbe di fatto i debiti di un soggetto terzo con ingiustificato vantaggio per i creditori della società, rendendo così irrilevante il meccanismo della responsabilità limitata che consegue all'utilizzo del modello societario (cfr. Barbagallo, *Perdite di gestione e riflessi sul socio pubblico. Gli obblighi di trasparenza*, in Ibba – Demuro (a cura di), *Le società a partecipazione pubblica*, Bologna, 2018, 364; Ciervo, *Il regime delle operazioni finanziarie delle amministrazioni partecipanti e la disciplina speciale per le società partecipate dalle amministrazioni locali*, in Garofoli – Zoppini (a cura di), *Manuale delle società a partecipazione pubblica*, Molfetta, 2018, 573).

Osservando la questione dal punto di vista del **ripiano delle perdite** occorre richiamare una disposizione di fondamentale importanza: **l'art.14, comma 4 e comma 5, del d.lsgl. 175/2016 (cd. T.U.S.P.)**, secondo cui *“non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”* e secondo cui *“le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, **effettuare trasferimenti straordinari**, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero*



*che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. **Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari** alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, **purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti** con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.*

Pertanto, dalla lettura dell'art.14 TUSP si desume che in materia di deliberazioni concernenti gli interventi straordinari nei confronti degli organismi partecipati deve essere illustrata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in raffronto alle modalità alternative di destinazione delle risorse pubbliche o di gestione dei servizi alla luce dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, non essendo più ipotizzabile un obbligo in capo alle Amministrazioni partecipanti di ripiano delle perdite dal momento che le stesse Amministrazioni hanno comunque una limitazione nel capitale conferito (cfr. Corte dei Conti Sicilia, 5 luglio 2019, n. 119).

Alla luce di tali principi, è evidente che ormai sia fortemente **limitata per le amministrazioni pubbliche la possibilità di effettuare interventi a sostegno di organismi partecipati**, specialmente qualora non vi sia una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione.

Tuttavia, **a determinate e limitate condizioni, è consentito derogare (con estrema cautela) al principio di divieto di soccorso finanziario, in presenza delle condizioni espressamente individuate nel comma V del citato art. 14 del Dlgs. n. 175/2016 e** precisamente:

1. i trasferimenti straordinari sono ammessi a fronte di contratti di convezioni o contratti di servizio, programmi per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse o realizzazione di investimenti, sulla base di Piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro 3 anni, approvato dall'Autorità di regolazione di Settore, se esistente, e comunicato alla Corte dei conti;
2. al fine di salvaguardare la continuità di servizi di pubblico interesse a fronte di gravi pericoli per la Sicurezza pubblica, l'Ordine pubblico e la Sanità.

Alla luce di tale quadro normativo, tenuto comunque presente che **il Consorzio non ha evidenziato perdite a bilancio e che pertanto non si trovava soggetto direttamente alla**



stringente applicazione dell'art.14 TUSP e alle condizioni specifiche ivi previste (normativa prevista per le società che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d'esercizio), **si potrebbe sostenere che i contributi erogati nel corso degli anni dai Comuni fossero giustificabili in forza della necessità di salvaguardare la continuità del servizio idrico affidato al Consorzio**, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo aveva eredito dai Comuni stessi un sistema tariffario assolutamente non in grado di sostenere i costi del servizio. Pertanto, i contributi erogati in conto esercizio potrebbe configurare una sorta di **remunerazione dell'inadeguatezza della tariffa ereditata dalla precedente gestione dei Comuni a vantaggio dell'intera comunità**; tariffa che, per le oggettive difficoltà individuate a pag. 3, non poteva essere in quegli anni rideterminata.

Su questa base, si potrebbe giustificare il contributo annuale da parte dei soci finalizzato al Consorzio (che formalmente si trovava *in bonis*) in quanto sostanzialmente finalizzato a consentire l'erogazione del servizio di primaria importanza, nell'attesa dell'individuazione del nuovo Gestore.

In conclusione, fermo ed impregiudicato quanto sopra, si ritiene di poter concludere ravvisando la **legittimità del meccanismo introdotto nel 2017** (ma poi successivamente sospeso a partire dall'anno 2018), per due ordini di ragioni:

- in primo luogo, poiché contemplava, sulla base del sistema di compensazione delle poste attive/passive tra Comuni e Consorzio, il rimborso delle quote dei mutui;
- in secondo luogo, poiché i contributi erogati in conto esercizio venivano concessi a fronte dell'inadeguatezza della tariffa eredita dalla precedente gestione (tariffa che, per una serie di ragioni, il Consorzio non poteva in quegli anni aumentare, mediante l'avvio dell'apposita procedura, come meglio specificati a pag.3 del presente documento), tenendo comunque presente che formalmente la società non presentava perdite a bilancio.

6. Sul piano annuale 2020: documento di aggiornamento e revisione

Esaminato il meccanismo perequativo applicato nel corso 2017 (ritenuto legittimo in quanto contemplava il pagamento delle quote dei mutui), ammessa la deroga, nella specie, al principio di divieto di soccorso finanziario (avuto riguardo al contesto di riferimento ove si è reso necessario il contributo in conto esercizi da parte dei Comuni in considerazione dell'inadeguatezza della tariffa da loro stessi applicata negli anni precedenti e stante



l'impossibilità di avviare l'*iter* per la sua revisione, a fronte dell'incertezza dell'affidamento), ci si soffermerà nell'analisi del **Documento di aggiornamento e revisione del 7 ottobre 2020**. In tale documento viene evidenziata, *in primis*, la necessità di procedere alla risoluzione delle partite arretrate con i Comuni azionisti sulla base del metodo di regolamentazione già approvato in occasione della delibera relativa al Documento di programmazione per il 2017.

Con l'approvazione di questo documento, il Consiglio di amministrazione richiede agli azionisti:

- di approvare il meccanismo di regolamentazione delle partite pregresse sulla base del metodo di regolazione già stabilito per il 2017 (che prevedeva la compensazione delle poste attive/passive tra Comuni e Consorzio, nel cui ambito era prevista anche la compensazione delle quote dei mutui a carico degli azionisti per le opere idriche relative alle annualità 2018-2020);
- di approvare la rideterminazione dei contributi in conto esercizi per l'anno 2020;
- di determinare le modalità di versamento delle quote arretrate (2018, 2018, 2020) per gli oneri derivanti dalle attività di rinnovo condotte;
- di approvare il Piano assunzioni.

Nell'allegato A al Documento di aggiornamento e revisione del 7 ottobre 2020 viene riportato, per ciascun azionista, la situazione derivante dallo scongelamento dei meccanismi compensativi già approvati dagli azionisti nell'assemblea del 16 dicembre 2016 (che prevedevano l'applicazione della perequazione tariffaria), calcolato partendo dagli importi già deliberati nel 2016 aggiornati con l'applicazione dei *theta* ARERA per gli esercizi successivi (totale delle annualità 2018-2020), in compensazione con le quote dei mutui a carico degli azionisti per le opere idriche (totale delle annualità 2018-2020), come determinate nel Piano d'ambito vigente al momento della Convenzione di affidamento del SII sottoscritta in data 28 gennaio 2016.

Lo scongelamento del meccanismo di compensazione delle partite arretrate con l'applicazione della perequazione tariffaria determinerà, come specificato a pag.4 del Documento, maggiori costi per la società quantificabili in oltre 253 mila euro, che i soci potranno rideterminare come maggior contributo in conto esercizio per l'anno 2020, onde evitare una perdita a fine anno non imputabile alla gestione corrente.

A nostro giudizio, tale meccanismo pare legittimo in quanto comporta lo scongelamento delle partite dei mutui arretrate che devono essere rimborsate ai Comuni (dal 2018 in poi).



Tuttavia, **si ritiene che il Consorzio (ed il nuovo Gestore Acque Pubbliche Savonesi S.p.A.) non possano far ricorso *sine die* ai contributi erogati in conto esercizio dagli Enti, stante il menzionato “divieto di soccorso finanziario”.**

Si suggerisce, pertanto, al fine di evitare accertamenti da parte delle Corti dei Conti, di procedere alla **revisione ed aggiornamento della tariffa il prima possibile** mediante l'espletamento dell'apposita istruttoria oppure mediante la modifica del Piano d'Ambito, in modo tale da proporre una tariffa idonea a sopportare i costi di gestione e d'investimento (tra cui rientrano le quote dei mutui da restituire ai precedenti Gestori) nonché di prevedere un'unica tariffa d'ambito sull'intero territorio dell'ATO, superando così il problema delle attuali diverse modulazioni tra Comuni ed uniformandosi maggiormente alle indicazioni di ARERA (cfr. deliberazione 580/2019).

Essendo, infatti, venuta meno la situazione di incertezza che caratterizzava il periodo di pendenza del giudizio di legittimità sulla Legge Regionale 17/2015 e che comportava l'impossibilità di procedere all'avvio della revisione della tariffa, non pare giustificabile *sine die* l'erogazione annuale di contributi in conto esercizio da parte dei Comuni soci.

Conclusioni

Alla luce delle pregresse considerazioni, nel rassegnare i risultati dell'indagine svolta, a seguito di un'attenta analisi eseguita dagli esponenti alla luce di tutti gli aspetti sopra menzionati, sia sotto un profilo giuridico sia sotto un profilo contabile, si ritiene – allo stato – di poter concludere nei seguenti termini:

- in astratto, il Consorzio, divenuto Gestore, avrebbe dovuto procedere a **revisionare la tariffa** applicata, tramite l'apertura di un'apposita istruttoria: l'aggiornamento della tariffa avrebbe consentito alla società di caricare sugli utenti le quote di rimborso dei mutui accesi dai Comuni in conformità a quanto disposto dall'art. 154 comma I del D.Lgs.152/2006;
- tuttavia, analizzando i documenti forniti, è emerso che tale revisione non sarebbe stata opportuna in quell'arco temporale: *in primis*, a causa della situazione di incertezza dell'affidamento in capo al Consorzio, stante la pendenza del giudizio di legittimità sulla Legge Regionale 17/2015, come illustrato a pag.3 del presente elaborato;



- la **la corresponsione delle rate di mutuo a favore dei Comuni proprietari costituisce un preciso obbligo di legge imposto dall'art. 153 del D.Lgs.152/2006** e richiamato dall'art.3 della Convenzione stipulata in data 28 giugno 2016, che, seppur sospeso per anni per le menzionate ragioni, non può essere derogato all'infinito;
- **il meccanismo perequativo approvato con la delibera del 15 dicembre 2016 e riproposto con il Documento di aggiornamento e revisione del 7 ottobre 2020 è ragionevolmente legittimo** in quanto contempla il pagamento, tramite l'applicazione del sistema di compensazione delle poste attive/passive, delle quote dei mutui arretrate; tuttavia, ***pro futuro***, si suggerisce di **evitare ulteriori versamenti di contributi in conto esercizio**, i quali seppur possano ritenersi giustificabili per gli anni passati (stante il contesto di riferimento in cui si è trovato ad operare il Consorzio formalmente *in bonis*), non possono essere erogati *sine die*.

Pertanto, essendo ormai superata la fase transitoria di affidamento del SII caratterizzata dall'erogazione dei contributi straordinari da parte dei Comuni, i quali trovavano la propria giustificazione nelle peculiarità della gestione ereditata dal Nuovo gestore, **si propone di procedere alla revisione e all'aggiornamento della tariffa all'interno del medesimo d'ambito** (mediante apposita istruttoria oppure, se più agevole dal punto di vista procedurale, in sede di modifica del Piano d'Ambito), in modo tale da poter:

- introdurre una tariffa unica all'interno del medesimo ATO;
- inserire tra le voci della tariffa stessa le quote corrispondenti ai mutui ancora da rimborsare.

La revisione della tariffa dovrebbe auspicabilmente consentire al Nuovo Gestore di non fare più ricorso alle contribuzioni straordinarie da parte dei Comuni, che, per le ragioni indicate, non sono giustificabili *sine die* e rischiano di comportare - in futuro - un illegittimo soccorso finanziario.

I sottoscritti professionisti dichiarano di aver elaborato il presente parere sulla base dei documenti forniti dal Consorzio Depurazione Acque del Savonese S.p.a. e di ritenere di aver assolto in piena coscienza professionale l'incarico ricevuto.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.



Alessandria, 27 aprile 2021

Dott. Maurizio Delfino
dottore commercialista

Firmato da:
DELFINO MAURIZIO
Motivo:

Data: 27/04/2021 12:52:12

Avv. Eleonora Maschio
Delfino & Partners S.p.A.



CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE 2021

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE ARRETRATE

Allegato E – proposta di regolazione delle partite arretrate

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

ALLEGATO E
PROPOSTA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ARRETRATE 2018-2020

COMUNI	COLONNA 3	COLONNA 4	COLONNA 5	COLONNA 6	COLONNA 7	COLONNA 8	COLONNA 9	COLONNA 10	COLONNA 11	COLONNA 12
	perequazione 2017 base di calcolo	perequazione 2018 2017 x theta 1,09	perequazione 2019 2018 x theta 1,09	perequazione 2020 2019 x theta 1,085 (2)	totale a debito degli azionisti per perequazione tariffaria 2018-2020	quote mutui 2018	quote mutui 2019	quote mutui 2020	totale a credito degli azionisti per rimborso quote mutui 2018- 2020	differenza somme a credito e a debito azionisti (colonne 7 + 11)
VARAZZE	- 54.853	- 59.790	- 65.171	- 70.710	- 195.670	113.884	113.884	99.767	327.534	131.864
CELLE LIGURE	- 31.352	- 34.173	- 37.249	- 40.415	- 111.838				0	-111.838
ALBISOLA SUPERIORE	- 34.935	- 38.079	- 41.506	- 45.034	- 124.619	5.576	5.576	5.576	16.728	-107.891
ALBISSOLA MARE	- 21.886	- 23.856	- 26.003	- 28.213	- 78.071	15.611	15.611	15.611	46.833	-31.238
SAVONA	-	-	-	-	-	380.022	378.433	376.842	1.135.298	1.135.298
QUILIANO	- 24.569	- 26.780	- 29.190	- 31.671	- 87.642				0	-87.642
VADO LIGURE	- 37.516	- 40.892	- 44.573	- 48.361	- 133.826				0	-133.826
BERGEGGI	- 11.811	- 12.874	- 14.033	- 15.226	- 42.134				0	-42.134
SPOTORNO	- 36.372	- 39.645	- 43.214	- 46.887	- 129.746	20.605	20.605	20.605	61.814	-67.932
NOLI	- 19.475	- 21.228	- 23.138	- 25.105	- 69.471	22.873	22.873	22.873	68.618	-853
FINALE LIGURE (1)	- 275.639	- 300.447	- 327.487	- 355.323	- 983.256	372.221	287.503	244.893	904.617	-78.639
VEZZI PORTIO	- 17.309	- 18.867	- 20.565	- 22.313	- 61.745				0	-61.745
ORCO FEGLINO	- 749	- 816	- 889	- 965	- 2.670	2.524	2.524	2.524	7.571	4.900
CALICE LIGURE	- 43.956	- 47.912	- 52.224	- 56.663	- 156.800	5.369	5.369	5.369	16.107	-140.693
RIALTO	- 16.650	- 18.148	- 19.782	- 21.463	- 59.394				0	-59.394
STELLA	- 26.494	- 28.879	- 31.478	- 34.154	- 94.511				0	-94.511
	- 653.566	- 712.387	- 776.502	- 842.504	- 2.331.393	938.684	852.376	794.060	2.585.120	253.727

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO
ANNUALE 2021**

**MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI**

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE
ARRETRATE**

Allegato F – contributi in conto esercizio

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

ALLEGATO F
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 2021

COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E
AZIONISTA	CAPITALE SOCIALE	%	CONTRIBUTI ANNO 2021 DELIBERATI ASSEMBLEA 19.12.2019	MAGGIOR CONTRIBUTO NECESSARIO A COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI GENERATI DALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ARRETRATE A SEGUITO APPLICAZIONE MECCANISMO DI CUI ALL'ALLEGATO D
SAVONA	13.565.147	50,40335%	130.234	101.098
VARAZZE	2.769.444	10,29028%	31.225	26.796
ALBISOLA SUPERIORE	2.384.799	8,86108%	20.507	15.994
VADO LIGURE	1.564.223	5,81210%	17.814	17.451
QUILIANO	1.461.651	5,43098%	11.200	9.963
ALBISSOLA MARINA	1.179.578	4,38290%	12.341	10.555
CELLE LIGURE	1.051.363	3,90650%	13.224	10.774
SPOTORNO	871.862	3,23953%	11.191	10.404
NOLI	589.789	2,19145%	7.271	7.184
BERGEGGI	205.144	0,76224%	3.790	2.753
STELLA	3.000	0,01115%	5.475	2.823
FINALE LIGURE	1.256.363	4,66820%	28.575	29.057
CALICE LIGURE	2.708	0,01006%	3.002	3.261
ORCO FEGLINO	2.708	0,01006%	1.675	1.550
RIALTO	2.708	0,01006%	1.078	907
VEZZI PORTIO	2.708	0,01006%	1.398	1.429
TOTALI	26.913.195	100,00000%	300.000	252.000

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE SPA

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE 2021

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE PARTITE ARRETRATE

**Allegato G – deliberazione Assemblea
Azionisti del 14.12.2015 – quote capitale a
carico azionisti rimborso oneri per attività
pregresse di rinnovo condotte**

RISERVATO



Savona, 27 maggio 2021

ALLEGATO G
DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 14/12/2015 - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2016 ALLEGATO E
RIMBORSO ONERI DA ATTIVITA' RINNOVO CONDOTTE

ESERCIZIO	2018	2019	2020
QUOTA CAPITALE A CARICO AZIONISTI PER RIMBORSO ONERI LAVORI CONDOTTE 2012	220.000		
QUOTA CAPITALE A CARICO AZIONISTI A COPERTURA ONERI MUTUI LAVORI CONDOTTE DA 2013 IN POI	467.487	490.861	515.404
TOTALE QUOTE CAPITALE A CARICO AZIONISTI	687.487	490.861	515.404

2021	2022	2023	2024	2025	2026
541.175	568.233	596.645	626.477	657.801	690.691
541.175	568.233	596.645	626.477	657.801	690.691

AZIONISTI	CAPITALE SOCIALE	%	2018	2019	2020	totale quote pregresse non versate a seguito della decisione di sospensione adottata nell'Assemblea del 18/12/2017 e ribadita nelle Assemblee del 21/12/2018 e 19/12/2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SAVONA	13.565.147	50,41%	346.555	247.438	259.810	853.803	272.800	286.440	300.762	315.801	331.591	348.170
VARAZZE	2.769.444	10,29%	70.752	50.517	53.042	174.311	55.695	58.479	61.403	64.473	67.697	71.082
ALBISOLA SUPERIORE	2.384.799	8,86%	60.926	43.500	45.675	150.101	47.959	50.357	52.875	55.519	58.295	61.209
VADO LIGURE	1.564.223	5,81%	39.962	28.533	29.959	98.454	31.457	33.030	34.681	36.416	38.236	40.148
QUILIANO	1.461.651	5,43%	37.341	26.662	27.995	91.998	29.394	30.864	32.407	34.028	35.729	37.515
ALBISSOLA MARINA	1.179.578	4,38%	30.135	21.516	22.592	74.244	23.722	24.908	26.153	27.461	28.834	30.276
CELLE LIGURE	1.051.363	3,91%	26.860	19.178	20.136	66.174	21.143	22.200	23.311	24.476	25.700	26.985
SPOTORNO	871.862	3,24%	22.274	15.903	16.699	54.876	17.533	18.410	19.331	20.297	21.312	22.378
NOLI	589.789	2,19%	15.068	10.758	11.296	37.122	11.861	12.454	13.077	13.730	14.417	15.138
BERGEGGI	205.144	0,76%	5.241	3.742	3.929	12.912	4.126	4.332	4.548	4.776	5.015	5.265
FINALE LIGURE	1.256.363	4,67%	32.097	22.917	24.063	79.077	25.266	26.529	27.856	29.248	30.711	32.246
CALICE LIGURE	2.708	0,01%	69	49	52	170	54	57	60	63	66	70
ORCO FEGLINO	2.708	0,01%	69	49	52	170	54	57	60	63	66	70
RIALTO	2.708	0,01%	69	49	52	170	54	57	60	63	66	70
VEZZI PORTIO	2.708	0,01%	69	49	52	170	54	57	60	63	66	70
TOTALI	26.910.195	100,00%	687.487	490.861	515.404	1.693.752	541.175	568.233	596.645	626.477	657.801	690.691